

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
- SEDE DI SALERNO -**

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Per la società **SERVICE-POINT S.R.L.** (C.F. e P.IVA 02995930647), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Natalino Marrone (C.F. MRRNLN86B16A509S), con sede legale in Cesinali (AV), Viale Sabino Cocchia n. 6, rappresentata e difesa, con facoltà congiunte e disgiunte, dal Prof. avv. Adriano Maffeo C.F.: MFFDRN80C10A509Q e dall'avv. Francesco Corbo C.F.: CRBFNC78L04A509R ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avellino, Piazza De Marsico 5, giusta procura alle liti in calce al presente atto e rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c. e art. 10, D.P.R. n. 123/2001.

I menzionati professionisti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancellaria ai seguenti indirizzi pec: adriano.maffeo@avvocatiavellinopec.it; francesco.corbo@pec.it; francescaruotolo@ordineavvocatiroma.org.

- Ricorrente -

CONTRO

il **GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) SERINESE SOLOFRANA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Serino (AV), Piazza Cicarelli c/o Comune di Serino, 83028, cod. fisc. 92036510649;

e nei confronti della

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, cod. fisc. 80011990639, pec us01@pec.regione.campania.it, e specificamente dell'UOD 50.07.22 - SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO, in persona del Dirigente pro tempore, pec uod.500722@pec.regione.campania.it;

- Amministrazioni resistenti -

nonché

GO GO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mercogliano (AV), Via Nazionale Torrette 66,

P.IVA 02932230648, pec gogo2021@pec.it

- Controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della Graduatoria Definitiva relativa al Bando PSR Campania 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2.1, Tipologia di Intervento 6.2.1 “Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole nelle zone rurali”, approvata dal GAL Serinese Solofrana in data 19/07/2025 e pubblicata in data 20/07/2025, nella parte in cui attribuisce alla società ricorrente un punteggio di 40 punti e, per l'effetto, la esclude dall'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento;
- del Verbale di Revisione della Gestione delle Istanze Istruite dal GAL, datato 28/04/2025 e notificato in data 28/07/2025, redatto dalla Commissione di revisione della UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa densità Abitativa di Avellino, con cui è stato rideterminato in peius il punteggio della domanda di sostegno n. 34250324067 prot. AGEA. ASR.2023.1471609 del 24/11/2023 presentata dalla Service-Point S.r.l., riducendolo da 48 a 40 punti;
- del silenzio-inadempimento serbato dal GAL Serinese Solofrana sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 25/07/2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la Graduatoria Provvisoria pubblicata in data 19/06/2024, nella parte in cui attribuiva un punteggio di 48 punti anziché quello di 58 punti risultante dalla scheda di autovalutazione; nonché del silenzio serbato dall'Amministrazione sul reclamo amministrativo presentato dalla ricorrente in data 01/08/2025;

E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

previa corretta valutazione della domanda di sostegno della ricorrente, con l'attribuzione del punteggio spettante, della sussistenza dei requisiti per ricollocare la ricorrente in posizione utile nella graduatoria per l'ammissione al finanziamento previsto dal Bando, nonché del suo diritto di accesso alla documentazione richiesta.

FATTO

1. In data 12/04/2018, il GAL Serinese Solofrana approvava il Bando Misura M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19 del Reg.(UE) 1305/2013), Sottomisura 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali,

Tipologia di intervento 6.2.1 [**doc. 1**]. La società Service-Point S.r.l. (d'ora in avanti, "Service-Point" o "ricorrente"), in possesso dei requisiti richiesti, presentava regolare domanda di sostegno [**doc. 2**]. Sulla scorta della scheda di autovalutazione prodotta all'atto di partecipazione, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio di 58 punti [**doc. 7**].

2. In data 19/06/2024, il GAL Serinese Solofrana pubblicava la graduatoria provvisoria [**doc. 3**]. In tale graduatoria, la società istante risultava utilmente collocata in posizione n. 46, avendo ottenuto un punteggio di 48 punti, corrispondente esattamente alla soglia minima di finanziabilità prevista dal Bando stesso al punto 13.

3. Successivamente, in data 20/07/2025, il GAL Serinese Solofrana pubblicava la "GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 6.2.1" del 19/07/2025 [**doc. 4**]. Con enorme sorpresa, la società SERVICE-POINT SRL constatava che, in detta graduatoria definitiva, il proprio punteggio era stato ridotto da 48 a 40 punti, con conseguente esclusione dall'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento.

4. Tale declassamento non veniva preceduto da alcuna comunicazione, richiesta di chiarimenti o avviso di avvio di un procedimento di riesame. Pertanto, in data 25/07/2025, la Service-Point S.r.l. provvedeva a formalizzare un primo reclamo e, contestualmente, una dettagliata istanza di accesso agli atti (ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.), chiedendo di visionare, tra l'altro, i verbali di valutazione e le domande degli altri partecipanti utilmente collocati in graduatoria, al fine di comprendere le ragioni della variazione di punteggio e verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione [**doc. 5**].

5. A parziale e tardivo riscontro di tale iniziativa, in data 28/07/2025, il GAL trasmetteva il solo Verbale di Revisione redatto dalla competente UOD della Regione Campania in data 28/04/2025 [**doc. 6**]. Da tale documento emergeva che la riduzione del punteggio era dovuta al mancato riconoscimento dei 15 punti relativi al criterio di valutazione n. 3 "Maggiore coerenza degli obiettivi del PSA con la priorità 6" ed il riconoscimento di n. 7 punti con riferimento al criterio di valutazione n. 2.2 "Il progetto prevede l'attività di E-Commerce, Servizi alla persona; Servizi nell'ambito del turismo". L'istanza di accesso agli atti, per la restante e fondamentale parte (atti degli altri concorrenti), è rimasta ad oggi inevasa.

6. Ritenendo tali valutazioni palesemente erranee e illegittime, la Service-Point presentava un ulteriore e più specifico reclamo amministrativo in data 01/08/2025, contestando punto per punto le conclusioni del Verbale di Revisione e dimostrando, documentazione alla mano, la spettanza dei punteggi negati [**doc. 8**].

7. Ad oggi, né il GAL Serinese Solofrana né la Regione Campania hanno fornito alcun riscontro al reclamo del 01/08/2025, né hanno completato l'iter di accesso agli atti, consolidando di fatto la lesione della posizione giuridica della ricorrente.

Avverso tali atti e omissioni, palesemente illegittimi e gravemente lesivi, la Service-Point S.r.l. insorge con il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi in

DIRITTO

I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

In via preliminare, si evidenzia la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale adito.

La presente controversia, infatti, non attiene alla fase esecutiva di un rapporto concessorio già perfezionato, bensì alla fase prodromica di formazione della graduatoria e di attribuzione del beneficio. Essa investe l'esercizio di un potere valutativo e discrezionale dell'Amministrazione nella verifica dei requisiti e nell'attribuzione dei punteggi, incidendo su una posizione di interesse legittimo della ricorrente. Come costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la controversia concerne atti o provvedimenti adottati in una fase procedimentale antecedente alla concessione del beneficio, come nel caso della verifica della legittimità di una graduatoria di finanziamento .

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 13 DEL BANDO). ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Il provvedimento di revisione e la conseguente graduatoria definitiva sono palesemente illegittimi in quanto frutto di un'istruttoria carente e di una valutazione errata dei presupposti di fatto e di diritto, in violazione della *lex specialis* di gara.

A) Sull'illegittima decurtazione di 3 punti per il criterio 2.2 ("Servizi alla persona").

Il Bando, al punto 13, criterio 2.2, prevedeva l'attribuzione di 3 punti, cumulabili con altri, per i progetti che includessero "Servizi alla persona".

Il Verbale di Revisione ha negato tale punteggio, riconoscendo solo quelli per "E-commerce" (4 punti) e "Servizi nell'ambito del turismo" (3 punti), per un totale di 7 punti.

Tale valutazione è macroscopicamente erranea. Come emerge chiaramente dal Piano di Sviluppo Aziendale [doc. 2], il progetto della Service-Point non solo menziona, ma articola dettagliatamente l'offerta di servizi alla persona. In particolare, il PSA prevede: *«Il progetto d'impresa prevede anche di offrire servizi alla persona, servizi turistici e diversificazione nell'ambito del turismo, artigianato e dei servizi sociosanitari. [...] In particolare, per i servizi alla persona, la società committente ha provveduto a stipulare una partnership con una società riconosciuta come impresa sociale [...] per attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di eventi tesi a fornire servizi alla persona nell'ambito socio-sanitari attraverso eventi ricreativi e di socializzazione, anche virtuali, rivolti anche a categorie svantaggiate e bambini (Ippoterapia, Pet Therapy e IAA)»*.

La reale intenzione di svolgere tali attività era comprovata, in sede di domanda, dall'accordo di partenariato con l'associazione "Irpinia Sagittario A.I.S.C.R.E." [doc. 9], allegato al PSA. L'Amministrazione, con un'istruttoria palesemente superficiale, ha completamente ignorato tali elementi documentali, pervenendo a una conclusione illogica e in palese contrasto con le evidenze agli atti.

B) Sull'illegittima decurtazione di 15 punti per il criterio 3 ("Maggiore coerenza degli obiettivi del PSA con la Priorità 6°").

Ancor più grave è l'azzeramento del punteggio relativo alla coerenza con la Priorità 6 del PSR. Il Bando prevedeva l'attribuzione di 15 punti se *«il progetto contiene contemporaneamente attività di diversificazione nell'ambito del turismo, dell'artigianato e dei servizi, in particolare quelli socio-sanitari»*.

Il progetto della Service-Point rispondeva pienamente a tale requisito. Prevedeva infatti l'organizzazione di attività chiaramente preordinate allo sviluppo del turismo e alla promozione dell'artigianato e dei prodotti locali. Peraltro, lo stesso Ente, nel valorizzare il criterio ci cui al parametro 2.2, ha espressamente attestato la previsione di attività di promozione del turismo. Ad ulteriore conferma di ciò la ricorrente in sede di partecipazione al bando aveva provveduto a depositare l'accordo di partenariato sottoscritto con la Proloco Sabe Maioris di San Michele di Serino [doc.10].

A ciò si aggiunge che, come comprovato dall'accordo di partenariato con l'Irpinia Sagittario A.I.S.C.R.E. [doc.9] e come dettagliatamente specificato nella proposta progettuale, la SERVICE-POINT ha previsto anche innovative attività rientranti nei servizi alla persona in

ambiti socio-sanitari attraverso eventi ricreativi e di socializzazione, anche virtuali, rivolti anche a categorie svantaggiate e bambini (Ippoterapia, Pet Therapy e IAA).

L'operato dell'Amministrazione, quindi, è doppiamente illogico: da un lato, riconosce la presenza di attività turistiche (attribuendo 3 punti), ma dall'altro nega la coerenza complessiva del progetto che su tale diversificazione si fonda. Ed inoltre, interpreta la locuzione "in particolare quelli socio-sanitari" come un requisito esclusivo e non, come è palese dal tenore letterale, come una specificazione preferenziale. Ad ogni modo, il progetto della ricorrente prevedeva proprio servizi di natura socio-sanitaria.

La valutazione negativa è dunque inficiata da un palese travisamento dei fatti e da un'erronea interpretazione della *lex specialis*, che impongono il suo annullamento.

III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, MOTIVAZIONE E LEGITTIMO AFFIDAMENTO (ART. 97 COST., ART. 3 L. 241/1990). ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ.

L'azione amministrativa deve essere sempre improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Ogni provvedimento, specialmente se restrittivo, deve essere sorretto da una motivazione congrua e puntuale, che renda palesi le ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 3, L. 241/90).

Nel caso di specie, la drastica riduzione del punteggio dalla graduatoria provvisoria a quella definitiva è avvenuta in modo del tutto silente e unilaterale.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria, che collocava la Service-Point in posizione utile per il finanziamento, aveva ingenerato nella società un legittimo affidamento sulla positiva valutazione della propria istanza. Tale affidamento, tutelato a livello nazionale e comunitario, non può essere vanificato da un repentino e immotivato cambio di valutazione dell'Amministrazione, senza l'adduzione di un prevalente interesse pubblico.

La motivazione, fornita solo a posteriori e a seguito di un'istanza di accesso, è essa stessa viziata da contraddittorietà, come sopra dimostrato.

L'operato dell'Amministrazione si configura come un "arbitrio immotivato", in palese violazione dell'obbligo di esporre le ragioni giustificatrici delle proprie determinazioni.

IV. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI DIFESA (ARTT. 6 E 10-BIS L. 241/1990).

La decurtazione del punteggio, che ha determinato l'esclusione della ricorrente, costituisce un provvedimento negativo che avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

Tale fondamentale garanzia partecipativa è stata completamente omessa. Se l'Amministrazione avesse comunicato le proprie perplessità, la Service-Point avrebbe potuto fornire, entro il termine assegnato, ogni chiarimento utile, producendo memorie o ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni e dimostrando l'evidente errore di valutazione in cui l'ente stava incorrendo. L'omessa attivazione del contraddittorio ha impedito alla ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa in sede procedimentale, viziando irrimediabilmente l'intero iter che ha condotto all'approvazione della graduatoria definitiva. La mancata risposta ai successivi reclami amministrativi non ha fatto che aggravare tale violazione, legittimando pienamente il ricorso alla tutela giurisdizionale.

V. SUL SILENZIO INADEMPIMENTO SULL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ART. 24 COST.).

Come esposto in fatto, la ricorrente ha presentato in data 25/07/2025 una formale istanza di accesso agli atti, chiedendo di visionare non solo i verbali relativi alla propria posizione, ma anche le domande e le schede di valutazione dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria. Tale richiesta è strumentale all'esercizio del diritto di difesa, in quanto solo una verifica comparativa può svelare eventuali disparità di trattamento o un'erronea applicazione dei criteri di selezione a livello generale.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. 241/1990, l'Amministrazione aveva l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza entro 30 giorni. Tale termine è infruttuosamente decorso, configurandosi un'ipotesi di silenzio-inadempimento. Il parziale riscontro, limitato all'invio del solo verbale di revisione, non esaurisce l'obbligo di provvedere, lasciando inevasa la parte più rilevante della richiesta.

Tale omissione lede gravemente il diritto di difesa della ricorrente (art. 24 Cost.), impedendole di articolare in modo compiuto le proprie censure e di approntare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva. Il diritto di accesso, infatti, è funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la sua negazione, anche tramite silenzio, costituisce un'autonoma violazione di legge che deve essere censurata.

ISTANZA CAUTELARE

Il presente ricorso è assistito dai necessari presupposti per la concessione della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Il *fumus boni iuris* emerge con assoluta evidenza dalle argomentazioni sopra esposte, che dimostrano la palese illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili. In particolare, l'erronea applicazione dei criteri di valutazione previsti dal Bando e la violazione delle garanzie procedurali appaiono di solare evidenza.

Il *periculum in mora* è grave, attuale e irreparabile. L'esclusione dalla graduatoria definitiva e il probabile scorrimento della stessa con l'assegnazione dei fondi ad altri soggetti determinerebbe un pregiudizio non più emendabile. L'eventuale accoglimento del ricorso nel merito risulterebbe meramente platonico qualora le risorse finanziarie del Bando (pari a € 575.711,73) fossero già state interamente impegnate e liquidate. Il danno per la ricorrente consisterebbe nella perdita definitiva della chance di ottenere il contributo di € 40.000,00, essenziale per l'avviamento della propria attività imprenditoriale, con conseguenze irreversibili sul piano economico e aziendale.

Tutto ciò premesso, la società SERVICE-POINT S.R.L., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito:

In via cautelare:

- Sospendere l'efficacia degli atti impugnati e, in particolare, della graduatoria definitiva del Bando per la Tipologia di Intervento 6.2.1, per le ragioni esposte in narrativa, ordinando all'Amministrazione di non procedere a ulteriori assegnazioni di fondi sino alla definizione del giudizio di merito.

Nel merito:

- Annullare, per i motivi dedotti, la graduatoria definitiva pubblicata in data 20/07/2025, il presupposto Verbale di Revisione del 28/04/2025 e ogni altro atto connesso, nella parte di interesse della società ricorrente.

- Per l'effetto degli annullamenti, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione alla Service-Point S.r.l. del punteggio corretto di 58 punti (o, in subordine, del

punteggio minimo di 48 punti) e, conseguentemente, per il suo inserimento in posizione utile nella graduatoria ai fini dell'ammissione al finanziamento di € 40.000,00.

- Dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal GAL Serinese Solofrana sull'istanza di accesso agli atti del 25/07/2025 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di esibire tutta la documentazione richiesta entro un termine perentorio.

- In via subordinata, disporre la riedizione del procedimento di valutazione della domanda della società istante, nel rispetto dei principi di legge e delle norme di Bando.

- Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori.

MEZZI DI PROVA

Si depositano in copia i seguenti documenti:

1. Bando Misura 6.2.1 GAL Serinese Solofrana.
2. Domanda di sostegno e Piano di Sviluppo Aziendale della Service-Point S.r.l.
3. Graduatoria provvisoria del 19/06/2024.
4. Graduatoria definitiva del 19/07/2025.
5. Primo reclamo e istanza di accesso agli atti del 25/07/2025.
6. Verbale di Revisione notificato il 28/07/2025.
7. Scheda di autovalutazione.
8. Secondo reclamo amministrativo del 01/08/2025.
9. Accordo di partenariato con "Irpinia Sagittario A.I.S.C.R.E.".
10. Accordo di partenariato con Pro Loco San Michele di Serino.

Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni istruttorie nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è pari a € 40.000,00 e che il contributo unificato dovuto ammonta a € 650,00.

Avellino, 18/09/2024

Prof. Avv. Adriano Maffeo *Avv. Francesco Corbo*